

REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al : 13-9-2022

Sezione III

Dell'esercizio della tutela

Art. 372.

(Investimento di capitali).

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;
- 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito

il tutore e il protutore, puo' autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Art. 373.

(Titoli al portatore).

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

Art. 374.

(Autorizzazione del giudice tutelare).

Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta' ;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375.

(Autorizzazione del tribunale).

Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.

Art. 376.

(Vendita di beni).

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

Titolo XII

((Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia))

((Capo I))

((Dell'amministrazione di sostegno))

Art. 404.

(((Amministrazione di sostegno).))

((La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))

Art. 405.

(((Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità).))

((Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a

decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.))

Art. 406.

(((Soggetti).))

((Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.))

Art. 407.

(((Procedimento).))

((Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di

sostegno interviene il pubblico ministero.))

Art. 408.

(((Scelta dell'amministratore di sostegno).))

((La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo' designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo' chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta' di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facolta' previste nel presente capo.))

Art. 409.

(((Effetti dell'amministrazione di sostegno).))

((Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.))

Art. 410.

(((Doveri dell'amministratore di sostegno).))

((Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonche' il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.))

Art. 411.

(((Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).))

((Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, puo' disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento e' assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che puo' essere presentato anche dal beneficiario direttamente.))

Art. 412.

((*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*).))

((*Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.*

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.))



**RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI
PERSONA PRIVA DI AUTONOMIA TOTALE O PARZIALE
ART. 407 COD.CIV.**

**TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE – UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**

Il sottoscritto (*Nome e Cognome*):
C.F.:
nato a il
residente a
in via
tel. fax mail
professione svolta:

nella sua qualità di :

- 1) Persona beneficiaria
- 2) Persona stabilmente convivente con la persona beneficiaria
- 3) Parente entro il quarto grado, ovvero:(es. madre)
- 4) Affine entro il secondo grado, ovvero:(es. marito della sorella)
- 5) Tutore / Curatore
- 6) Pubblico Ministero
- 7) Responsabile dei Servizi socio-sanitari impegnati nella cura e assistenza del beneficiario, siccome a conoscenza dei fatti che rendono opportuna l'apertura della Amministrazione di sostegno.

CHIEDE

ai sensi degli artt. 404 e segg. cod. civ. (legge 9 gennaio 2004, n. 6)

L'APERTURA DI UNA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI:

NOME
COGNOME
C.F.
NATO A IL
RESIDENTE A
IN VIA
DIMORA ABITUALE:
luogo in cui il beneficiario ha la sede stabile dei suoi affetti ed interessi: da indicare qualora sia diversa dalla residenza o dal domicilio (es.: presso la Casa di Cura sita in.... / presso un parente.....).

INDICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Specificare i dati anagrafici (allegando il documento di identità) della persona ritenuta idonea a svolgere l'incarico tutorio di Amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408 cod. civ.:

NOME
COGNOME
C.F.
NATO A..... IL
RESIDENTE A
IN VIA
TEL
FAX
MAIL

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO:

1. coniuge (specificare se vi sia separazione legale);
2. persona stabilmente convivente;
3. madre o padre;
4. figlio o figlia;
5. fratello o sorella;
6. parente entro il quarto grado;
7. soggetto designato dal genitore con testamento, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
8. soggetto in precedenza designato dallo stesso beneficiario con atto depositato presso il Notaio dottor.....;
9. terzo estraneo al nucleo familiare (specificare i motivi della scelta).

INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA RICHIESTA DI TUTELA LEGALE:

Il beneficiario è in grado di comprendere?

Il beneficiario è in grado di comunicare verbalmente?

Il beneficiario è trasportabile in Tribunale? (la non trasportabilità deve essere **assoluta** *)

ALLEGATI:

1. Estratto integrale dell'atto di nascita;
2. Certificato storico di residenza e stato di famiglia;
3. Documento di identità di: ricorrente, beneficiario ed Amministratore di sostegno indicato;
4. Documentazione medica;
5. Eventuale certificato di **non trasportabilità assoluta** dell'invalide (*);
6. Dichiarazioni di **assenso** sottoscritte dai parenti prossimi, con copia dei documenti di identità;
7. Documentazione relativa alla situazione patrimoniale: estratti conto, titoli, visure, stipendi...;
8. Carichi pendenti e certificato penale della persona indicata come A.d.S.;
9. Altri documenti utili.

Luogo e data

FIRMA (leggibile)

(*) La **intrasportabilità** per essere **assoluta** presuppone che il malato sia collegato ad apparecchiature medicali indispensabili per la terapia in atto e che egli **non** possa essere condotto nemmeno in autoambulanza: il sanitario che certifica la inamovibilità deve perciò escludere che il trasferimento possa avvenire anche a mezzo di autoambulanza. I pazienti gravi potranno essere esaminati all'interno del veicolo, nel parcheggio del Tribunale.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

INVENTARIO INIZIALE DEL PATRIMONIO

(da presentare entro 60 giorni dalla data di nomina)

Data di nomina:	
Procedura Numero:	

Il sottoscritto Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore:

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	
Residente a	
Via/Piazza/numero	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
mail	
Professione dell'A.d.S.	
Legame di parentela con il beneficiario	

IL BENEFICIARIO:

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	
Attuale domicilio	

Situazione domiciliare del Beneficiario:

vive con l'Amministratore di sostegno?	
vive in famiglia con altri n. parenti conviventi	
vive presso Casa di cura, Comunità od altra Struttura	
vive in abitazione da solo	
vive in abitazione con assistenza domiciliare	
autosufficiente, esce di casa da solo	
autosufficiente, ma non esce di casa da solo	
in sedia a rotella o poltrona	
permanentemente a letto	

ELENCO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL BENEFICIARIO ESISTENTI

ALLA DATA DI NOMINA:

- 1) **BENI MOBILI:** indicazione dell'istituto bancario e del SALDO dei conti correnti bancari postali / polizze

TOTALE	

- 2) **BENI MOBILI:** inventario dei beni contenuti in cassette di sicurezza e/o beni di valore custoditi in abitazioni

TOTALE VALORE COMMERCIALE	

- 3) **BENI IMMOBILI:** elenco, con ubicazione e percentuale di proprietà o di usufrutto

- 4) **BENI MOBILI REGISTRATI:** elenco autoveicoli / motocicli e barche (targa e tipo)

- 5) **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:** elenco società, con indicazione della percentuale e del valore delle quote

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TUTELA – CURATELA

RENDICONTO ANNUALE

(da presentare entro 60 giorni dalla data di chiusura periodo)

Procedura Numero:		
Periodo rendiconto:	dal	al

Il sottoscritto Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore:

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	
Residente a	
Via/Piazza/numero	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
mail	
Professione dell'A.d.S.	
Legame di parentela con il beneficiario	

IL BENEFICIARIO:

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	
Attuale domicilio	

Situazione domiciliare del Beneficiario:

vive con l'Amministratore di sostegno?	
vive in famiglia con altri n. parenti conviventi	
vive presso Casa di cura, Comunità od altra struttura	
vive in abitazione da solo	
vive in abitazione con assistenza domiciliare	
autosufficiente, esce di casa da solo	
autosufficiente, ma non esce di casa da solo	
in sedia a rotella o poltrona	
permanentemente a letto	

A) PATRIMONIO DI INIZIO PERIODO (deve corrispondere al saldo finale del precedente rendiconto depositato).

Vanno riportati i saldi dei vari conti corrente (bancari o postali) e i saldi dei depositi titoli / polizze in essere

	Importo di saldo
Conto corrente (bancario o postale)	
Libretto postale	
Deposito titoli	
Piccola cassa contanti	
Polizze	
Beni immobili	
Beni mobili registrati (autovetture, imbarcazioni,...)	
Beni mobili preziosi (gioielli, quadri, ...)	
TOTALE	

B) ENTRATE NEL PERIODO DEL RENDICONTO (riportare tutti gli importi accreditati sui conti corrente)

Pensioni / stipendi / indennità di accompagnamento / assegno dal coniuge	
Arretrati pensione / stipendi	
Canoni di locazione percepiti	
Rendite finanziarie (cedole / interessi / dividendi / utili)	
Rimborsi da Enti / Agenzie delle Entrate / Altri	
Rimborso titoli alla scadenza	
Ricavo di eventuale vendita titoli	
Ricavo di eventuale vendita beni mobili / immobili	
Altro (specificare)	
TOTALE DELLE ENTRATE	

C) USCITE NEL PERIODO DEL RENDICONTO (riportare tutti gli importi addebitati sui C/C)

Rette presso case di riposo / comunità	
Spese per vitto / abbigliamento e cura della persona	
Spese per soggiorni estivi / vacanze / viaggi	
Spese mense diurne	
Spese per corsi / tempo libero	
Stipendi e contributi a badanti / colf / educatori	
Spese sanitarie e farmaci	
Spese per locazione / rate del mutuo	
Spese condominiali ordinarie e straordinarie	
Spese utenze domestiche	
Imposte e tasse	
Spese bancarie / finanziarie	
Spese Auto / Assicurazioni varie	
Spese di manutenzione e ristrutturazione immobili	
Acquisti di beni mobili	
Spese straordinarie autorizzate dal G.T. (specificare)	
Acquisto titoli	
Acquisto immobili / autoveicoli (con autorizzazione del G.T.) (specificare)	
Altre spese (Specificare)	
TOTALE DELLE USCITE	

SALDO TRA ENTRATE ED USCITE (B - C)	
--	--

Il saldo è attivo?

D) PATRIMONIO DI FINE PERIODO

Vanno riportati i saldi dei vari conti corrente (bancari o postali) e i saldi dei depositi titoli / polizze in essere

	Importo di saldo
Conto corrente (bancario o postale) (N.B.: il saldo finale deve corrispondere al saldo iniziale con l'aggiunta delle entrate e dedotte le uscite)	
Libretto postale (N.B.: il saldo finale deve corrispondere al saldo iniziale con l'aggiunta delle entrate e dedotte le uscite)	
Deposito titoli	
Piccola cassa contanti	
Polizze	
Beni immobili	
Beni mobili registrati (autovetture, imbarcazioni,...)	
Beni mobili preziosi (gioielli, quadri, ...)	
TOTALE	

Milano,

FIRMA DELL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO / TUTORE / CURATORE

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:

	Certificato medico o relazione clinica aggiornati
	Estratti del conto corrente con indicazione della causale del prelievo e del deposito titoli, per tutto il periodo del rendiconto
	Documentazione degli stipendi annuali di badanti e dei contributi pagati nel periodo + TFR liquidati
	Fattura ultima retta Casa di riposo / Comunità
	Ricevute / fatture pagamenti, locazioni
	Ricevute pagamenti per spese condominiali
	Fatture e ricevute per spese mediche
	Fatture per eventuali prestazioni professionali preventivamente autorizzate dal G.T. (legali / amministrative / fiscali)